

COMUNICATO UFFICIALE N.153/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 20 Ottobre 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Marco DI LELLO- Presidente;

Avv.Davide PALLOTTINO -Vice Presidente;

Avv. Azzurra AFYFY; Avv. Oddone ALTAVILLA; Avv. Gabriele AMODIO; avv. Ivan ATTRATTO;; Avv. Carmine GENOVESE; Avv.Carlo GRECO; Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI; Dr.Vincenzo SCOGNAMIGLIO; Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Rino IULIANO/S.S.D.CASARANO CALCIO S.r.l.

La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 20/10/2021 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,

LETTO

il reclamo del calciatore Rino Iuliano28/06/2021 (con l'Avv. Priscilla Palombi), regolarmente notificato alla società Casarano Calcio in data 30/06/2021 a mezzo p.e.c.;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio della società Casarano Calcio (con gli Avv.ti Lucia Bianco e Carlo Mormando) con memoria del 27/07/2021, in pari data notificata al ricorrente a mezzo p.e.c.;

ESAMINATA

tutta la documentazione prodotta dalle parti e uditi i difensori di quest'ultime in udienza;

RILEVATO CHE:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento della somma di Euro 5.400,00, ritenuta dovuta a saldo, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Società per

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

la stagione sportiva 2019/2020 per un compenso annuo lordo di Euro 18.000,00, forfettariamente determinato, con decorrenza 17/09/2019;

 la Società ha contestato le avverse pretese, deducendo che il ricorrente sarebbe debitore della somma di Euro 705,00 per pasti consumati a spese della Società stessa e che, dunque, in ragione anche degli acconti corrisposti per Euro 13.000,00, il credito del ricorrente sarebbe pari ad Euro 695,00 (domanda subordinata) ovvero Euro 95,00 (domanda principale) dedotta anche la somma di Euro 600,00 a titolo di indennità governativa ove percepita;

PRESO ATTO

della "dichiarazione di intervenuto accordo e rinuncia agli atti", sottoscritta da entrambe le parti in data 03/11/2021 a definitiva transazione della vicenda contenziosa;

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiarata estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo FRANZESE/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 29 giugno 2021, alla C.A.E. e alla A.S.D. Vastese Calcio 1902, il sig. Lorenzo Franzese, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S.D. Vastese Calcio 1902, un accordo economico. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere l'importo di euro 14.500,00 per la Stagione Sportiva 2020/2021, in favore del calciatore Lorenzo Vastese a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

La A.S.D. Vastese Calcio versava euro 5.525,00 durante la stagione sportiva e in seguito al ricevimento del ricorso un ulteriore acconto pari ad euro 4.200,00, rimanendo debitrice per la minor somma di euro 4.775,00 (cfr precisazione del credito).

La Commissione fissava l'udienza per la trattazione della causa per il giorno 20 ottobre 2021.

In data 18 ottobre 2021, il ricorrente comunicava l'intervenuto integrale pagamento dell'importo residuo di euro 4.775,00 da parte dell'associazione, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, visto l'integrale pagamento delle spettanze indicate nell'accordo economico

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone l'incameramento della tassa versata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Denis MAIR/ASD NIBIONNOGGIONO ora A.S.D. SG CITY NOVA FC

La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 20 ottobre 2021 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il reclamo del calciatore Denis MAIR del 10.06.2021, regolarmente notificato alla società A.S.D. NIBIONNOGIONO

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio dell'Avv Nicola Paolini per il calciatore e della mancata costituzione della società;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito Questa commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Società A.S.D. NIBIONNOGIONO per la stagione sportiva 2019/2020. In particolare il calciatore ha esposto: a) di aver sottoscritto ai sensi dell'art. 94 ter n. 6 N.O.I.F., un accordo economico con la Società indicata che prevede la corresponsione lorda di euro 14.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020; b) che, a seguito dell'emergenza pandemica i campionati di calcio, anche dilettantistici, sono stati sospesi dal mese di marzo 2020 e poi definitivamente annullati con Comunicato Ufficiale LND 314-C.U. 214/A del 10.06.2020; c) di aver svolto regolarmente, per la durata dell'accordo economico, l'attività sportiva, effettuando anche allenamenti individuali durante il periodo di sospensione; d) che la società menzionata ha corrisposto per la stagione sportiva indicata al calciatore la sola somma di € 7.102,00 restando debitrice nei confronti dello stesso della somma di € 6.898,00; e) che l'A.I.C. ha raggiunto un protocollo d'intesa con la L.N.D, giusta Circolare n. 29 del 22.10.2020, che prevede la corresponsione in favore del calciatore di un importo pari all'80% di quanto pattuito nell'accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020, interrotta in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, detratto quanto eventualmente percepito dal calciatore a titolo di indennità governativa (Decreto Cura Italia) per la sola mensilità di marzo; f) che, in conseguenza dell'intesa di cui al Protocollo il calciatore Denis MAIR è ancora creditore verso la società A.S.D. NIBIONNOGIONO della somma di € 3.702,00.

In ragione di quanto esposto il calciatore, assistito e difeso dall'avvocato Nicola Paolini, chiede la condanna della società al pagamento della somma di € 3.702,00.

Tanto premesso, la Commissione rileva che con nota sottoscritta in data 27.07.2021 dal calciatore e dalla società A.S.D. NibionnOggiono le parti danno atto di essere pervenuti ad un accordo conciliativo chiedendo, pertanto, che venga dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

4) RICORSO DEL CALCIATORE Federico Samuel MINO/POL.VASTOGIRARDI

La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 20 ottobre 2021 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il reclamo del calciatore Federico Samuel MINO del 19.05.2021, regolarmente notificato alla società ASD POLISPORTIVA VASTOGIRADI in data 09/14 giugno 2021

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio dell'Avv Nicola Paolini per il calciatore e della mancata costituzione della società;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la difesa del calciatore in udienza che si è riportata al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento;

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito Questa commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Società ASD POLISPORTIVA VASTOGIRADI per la stagione sportiva 2019/2020. In particolare il calciatore ha esposto: a) di aver sottoscritto, a decorrere dal 14.12.2019, ai sensi dell'art. 94 ter n. 6 N.O.I.F., un accordo economico con la Società indicata che prevede la corresponsione lorda di euro 8.500,00 per la stagione sportiva 2019/2020; b) che, a seguito dell'emergenza pandemica i campionati di calcio, anche dilettantistici, sono stati sospesi dal mese di marzo 2020 e poi definitivamente annullati con Comunicato Ufficiale LND 314-C.U. 214/A del 10.06.2020; c) di aver svolto regolarmente, per la durata dell'accordo economico, l'attività sportiva, effettuando anche allenamenti individuali durante il periodo di sospensione; d) che la società menzionata ha corrisposto per la stagione sportiva indicata al calciatore la sola somma di € 3.700,00 restando debitrice nei confronti dello stesso della somma di € 4.800,00; e) che l'A.I.C. ha raggiunto un protocollo d'intesa con la L.N.D, giusta Circolare n. 29 del 22.10.2020, che prevede la corresponsione in favore del calciatore di un importo pari all'80% di quanto pattuito nell'accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020,interrotta in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, detratto quanto eventualmente percepito dal calciatore a titolo di indennità governativa (Decreto Cura Italia) per la sola mensilità di marzo; f) che, in conseguenza dell'intesa di cui al Protocollo il calciatore Federico Samuel Mino è ancora creditore verso la società ASD POLISPORTIVA VASTOGIRARDI della somma di € 2.500,00.

In ragione di quanto esposto il calciatore, assistito e difeso dall'avvocato Nicola Paolini, chiede la condanna della società al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico in applicazione del Protocollo d'Intesa tra AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile del 22.10.2020- circolare n. 29- pari ad € 2.500,00 La CAE ritiene il ricorso fondato.

Emerge dagli atti che le parti risultano aver sottoscritto un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 che prevede il pagamento lordo di € 8.500,00. Di tale somma il calciatore riferisce di aver già ricevuto la somma di € 3.700,00. La società non ha controdedotto alcunchè. La Commissione ritiene, sulla base della documentazione prodotta, corretta la richiesta così come avanzata dalla difesa del calciatore di applicazione del Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/10/2020 il cui art. 3, lettera a) prevede : "per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo" e, pertanto, stabilisce che la somma da corrispondersi al giocatore Federico Samuel Mino da parte

della società ASD POLISPORTIVA VASTOGIRARDI in ottemperanza al Protocollo d'Intesa LND/AIC, deve essere pari all'80% della somma netta pattuita di € 8.500,00 al lordo nell'accordo economico, ovvero € 6.800,00, detratte la somma già incassata dal giocatore di € 3.700,00 e l'ulteriore somma di cui all'indennità ex art. 96 D.L. 18/3/2020 n. 18, di € 600.00 relativa al solo mese di marzo 2020 già ricevuta. La somma finale da corrispondersi al giocatore, così stabilita, è pari ad € 2.500,00, da corrispondersi nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società ASD POLISPORTIVA VASTOGIRADI al Sig. Federico Samuel MINO la somma di € 2.500,00, nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it . Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Seydou SOW/U.S.D.CARAVAGGIO S.R.L.

Con ricorso regolarmente inviato alla società U.S.D. Caravaggio S.S.D. R.L. con racc.ta a/r del 09.06.2021, il calciatore Seydou Sow esponeva di essere stato tesserato con detta società a far data dal mese di gennaio 2020 e di aver sottoscritto, per la stagione sportiva 2019/2020, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale lordo di Euro 10.000,00. Deduceva che, a seguito della sospensione dei campionati, anche dilettantistici, a far data dal mese di marzo 2020 – divenuta poi definitiva con la pubblicazione del C.U. n. 214/A del 10/06/2020 – determinata dalla emergenza epidemiologica da "Covid 19", per l'intera durata dell'accordo economico anzidetto aveva continuato a svolgere regolarmente la propria attività sportiva, anche con allenamenti individuali. Precisava inoltre di aver percepito la minor somma di Euro 2.500,00 (fino a febbraio 2020 compreso), nonostante avesse adempiuto a tutti i suoi obblighi di calciatore.

Il ricorrente, pertanto, a fronte di un importo residuo di Euro 7.500,00, in applicazione del Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, detratta l'indennità governativa di Euro 600,00 ricevuta nel mese di marzo 2020, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento della rimanente somma di Euro 4,900,00; chiedeva inoltre la trattazione in pubblica udienza.

In data 05.07.2021 la società resistente trasmetteva a questa Commissione note difensive, con le quali contestava la pretesa creditoria del ricorrente, non ritenendo equo e corretto che un calciatore tesserato in data 30/01/2020 (e fino al 30/06/2020) debba percepire una somma che andrebbe oltre la *ratio* del Protocollo anzidetto, tenuto altresì conto che l'indennità governativa è stata riconosciuta anche per i messi successivi a marzo. Pertanto, chiedeva in via principale il rigetto della richiesta del ricorrente o, in via subordinata, l'applicazione del Protocollo con riferimento all'effettivo periodo di tesseramento (6 mesi), ovvero l'applicazione di una percentuale pari al 40% dell'accordo economico (Euro 4.000), deducendo l'importo già percepito (Euro 2.500) e l'indennità governativa di marzo 2020 (Euro 600), col conseguente riconoscimento in favore del calciatore di un importo pari ad Euro 900,00. Il ricorrente, in data 14.10.2021, ha fatto pervenire a

mezzo p.e.c. un'ulteriore memoria difensiva di replica, con la quale ribadiva sostanzialmente le proprie difese.

Questa Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell'udienza del 20 ottobre 2021. In occasione dell'udienza il ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi. La società resistente, viceversa, non è comparsa.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata

rileva in primo luogo che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, la Commissione non ravvisa motivi per discostarsi dal proprio orientamento, già espresso in numerose decisioni, secondo cui, in considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da "Covid-19" che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, le controversie in cui vengano dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020 debbano essere decise secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa, secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020.

Ne consegue, pertanto, che, in conformità al principio sancito dall'art. 3 del Protocollo sopra citato secondo cui "per i compensi maturati e insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 01 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 relativamente al solo rateo di marzo", tenuto conto inoltre dell'importo pattuito nell'accordo economico in esame (Euro 10.000,00), deve riconoscersi al sig. Seydou Sow un importo di Euro 4.900,00, pari all'80% del quantum pattuito, detratta l'indennità governativa percepita a marzo 2020 per Euro 600,00 nonché la somma già percepita dal calciatore (Euro 2.500,00),

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, condanna la società U.S.D. Caravaggio S.S.D. R.L. al pagamento in favore del sig. Seydou Sow della somma di Euro 4.900,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd:amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro SORRENTINO/S.S.D.BRINDISI FBC

La Commissione Accordi Economici:

letto il ricorso del calciatore Gennaro SORRENTINO, regolarmente trasmesso alla Società SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB in data 30/06/2021, con cui richiedeva la condanna della Società al

pagamento della somma di €.1.500,00 relativamente all'accordo economico sottoscritto con la stessa società per la stagione sportiva 2019/20.

Si rileva che in data 8/10/2021 la Società SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB faceva pervenire alla scrivente Commissione una scrittura privata sottoscritta dalle parti in cui si riporta la conciliazione della controversia

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa venga incamerata

7) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio CALVANESE/A.S.D.NOCERINA CALCO 1910

La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 20.10.2021 presso la sede nazionale della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Antonio Calvanese del 22.3.2021 (ricevuto a mezzo pec il 30.6.2021), regolarmente notificato il 26.3-15.4.2021 alla società ASD Nocerina Calcio 1910 (giusta ricevuta di avvenuta consegna di posta raccomandata a.r. depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore, dell'atto costitutivo della società nonché dell'ulteriore memoria del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 25 bis, commi 3, 4 e 5 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza sia dell'avv. Anna Piras per il calciatore sia degli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo per la società;

VALUTATI

il ricorso, le controdeduzioni, la memoria nonché tutti i documenti ad essi allegati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. sottoscritto con la resistente ASD Nocerina Calcio 1910 per la stagione sportiva 2019/2020, per un compenso lordo di euro 8.000,00 (forfettariamente determinato), con decorrenza dal 22/10/2019. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto la minor somma di euro 4.800,00 – pur avendo adempiuto a tutti i suoi obblighi – ed ha chiesto: in via principale, condannare la società ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della rimanente somma di euro 3.200,00 in favore del calciatore Caivanese Antonio e/o minor somma che si riterrà di giustizia; in via subordinata, condannare la società ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della rimanente somma di euro

1.000,00 in favore del calciatore Caivanese Antonio dovuta per l'attività sportiva svolta per la stagione sportiva 2019/2020 quale importo calcolato in ossequio al Protocollo d'intesa AIC/LND o alla maggiore e/o minor somma che si riterrà di giustizia.

La resistente ASD Nocerina Calcio 1910 si è costituita con memoria del 14.5.2021, rilevando come il ricorrente non potesse vantare alcun credito con riferimento all'Accordo Economico, avendo egli sottoscritto il 29.2.2020 una quietanza Liberatoria (depositata presso il Dipartimento Interregionale della LND) nonché avendo, poi, percepito dalla società altri due assegni (invero bonifici) di euro 600,00 cadauno nei mesi di aprile e maggio 2020 (oltre all'indennità derivante dal "CURA ITALIA" per euro 600,00). La resistente dopo aver evidenziato, dunque, che il calciatore, per effetto dell'applicazione del Protocollo d'intesa sottoscritto tra la L.N.D. e l'A.I.C. il 25.9.2020, avrebbe addirittura percepito un importo superiore (complessivi euro 6.600,00), rispetto a quello effettivamente dovuto – applicando il predetto Protocollo – di euro 6.400,00, ha chiesto: "in via principale, rigettare integralmente il reclamo del calciatore sig. ANTONIO CALVANESE".

Il ricorrente ha depositato il 25.8.2021 un'ulteriore memoria unitamente alla quietanza liberatoria (citata dalla resistente nel proprio scritto difensivo, ma non allegata ad esso) ed ha evidenziato come nella stessa – sottoscritta il 27.5.2020 e non già il 29.2.2020, come sostenuto, invece, dalla società – il calciatore avesse dichiarato, appunto, di aver percepito quanto dovuto fino alla data del 29.2.2020, ossia euro 4.800,00 (i.e. lo stesso importo indicato nel ricorso introduttivo e comprensivo dei due bonifici del 24.4.2020 e 15.5.2020), con la conseguenza che sarebbe rimasto, dunque, "scoperto" il periodo successivo (da retribuirsi integralmente, oppure parzialmente ai sensi del Protocollo). La difesa del Sig. Calvanese ha chiesto, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dalla società, confermando le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.

In occasione dell'udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 20/10/2021, sono comparsi per il calciatore l'avv. Priscilla Palombi (in sostituzione dell'avv. Piras) e l'avv. Filippo Pandolfi (in sostituzione degli avv.ti Chiacchio e Fiorillo), i quali hanno depositato le rispettive deleghe a sostituto processuale, si sono riportati ai propri scritti difensivi e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso.

Risulta, infatti, provato *per tabulas* che la liberatoria è stata sottoscritta dal calciatore il 27.5.2020 (e non già il 29.2.2020 come sostenuto dalla resistente) e che la stessa è stata, peraltro, circoscritta temporalmente alla data del 29.2.2020 (si legge, infatti, nel documento *"Pertanto dichiaro di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo alla data del 29/02/2020"*), restando, evidentemente, escluso il periodo residuo della stagione sportiva 2019/2020.

Si rileva, al riguardo, come l'importo indicato nella liberatoria sia perfettamente coincidente con quello che il calciatore ha dichiarato di aver percepito nel ricorso introduttivo e come la data di sottoscrizione della liberatoria sia successiva ai due bonifici effettuati dalla società a favore del ricorrente nei mesi di aprile e maggio 2020, con la conseguenza che gli stessi non possono che

rientrare – in mancanza di diversi elementi probatori – nella somma complessiva corrisposta al calciatore e pari ad euro 4.800,00.

Si osserva, peraltro, come la resistente si sia limitata a depositare in atti unicamente la copia dei due bonifici di aprile e maggio 2020, senza fornire alcun ulteriore supporto documentale a sostegno delle proprie argomentazioni, né d'altronde ha depositato controdeduzioni in replica all'ulteriore memoria del calciatore e alla documentazione ad essa allegata.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che, nel caso di specie, non sussistano motivi per discostarsi dall'orientamento espresso da questa Commissione, in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze nelle quali siano dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19 e, dunque, di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra la L.N.D. e l'A.I.C. il 25/09/2020 e, in particolare, quanto disposto alla lettera a) dell'art. 3: "per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo", laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo.

Si ritiene, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità.

Considerato che il ricorrente ha formulato, in via subordinata, la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in € 1.000,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso (considerando, dunque, anche l'indennità governativa del mese di marzo 2020), ai quali si rinvia, e ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto, la domanda proposta dal ricorrente in via subordinata possa trovare accoglimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, in accoglimento della domanda subordinata formulata dal ricorrente, condanna l'ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento in favore del Sig. Antonio Calvanese dell'importo di € 1.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società ASD Nocerina Calcio 1910 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Marino BIFULCO/SSD REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici e trasmesso a mezzo PEC alla Società in data 30.06.2021 il sig. Marino BIFULCO, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO un accordo economico. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 18.000,00 per la Stagione Sportiva 2019/2020, in favore del calciatore Marino BIFULCO a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico.

Il ricorrente dichiara che, nonostante aver svolto la propria attività , ed in base agli accordi intercorsi tra le parti, la Società versava solo la minor somma di euro 10.800,00 e afferma di aver maturato un credito pari ad euro 7.200,00 e di non aver percepito l'importo di euro 600,00 dal C.O.N.I. per il tramite della "Sport e Salute". Il ricorrente chiede che la Società sia condannata al versamento dell'importo di euro 3.600,00 a saldo di quanto dovuto tenuto conto l'applicazione del Protocollo d'intesa intercorso tra la LND/AIC.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

In data ..., codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell'udienza del 20 ottobre 2021.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all'udienza del 20.10.2021. In occasione dell'udienza il ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata

vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della Società SSD ARL REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Marino BIFULCO essendo stato documento l'accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l'importo di euro 3.600,00, oltre oneri per la regolarità contributiva;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL REAL GIULIANOVA ora SSD ARL NERETO CALCIO al pagamento in favore del sig. Marino BIFULCO della somma di euro 3.600,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd:amministrazione@figc.it
Ordina alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Cristian ANELLI/SSD ARL FOGGIA CALCIO 1920

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici il 30.06.2021 e trasmesso a mezzo del servizio postale o PEC a Calcio FOGGIA SSD arl in data 30.06.2021 il sig. ANELLI Cristian, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la società Calcio FOGGIA SSD arl un accordo economico pluriennale dal 13.08.2019 al 30.06.2022. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 30.658,00 oltre indennità ex art. 94ter c.7 NOIF di euro 36.800,00, in favore del calciatore Anelli, a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

In data 9.3.2020 il Campionato è stato sospeso a causa della pandemia: il calciatore dichiara di essere creditore dell'importo lordo di euro 42.880,60.

Il ricorrente chiede che la società sia condannata al versamento dell'importo totale dovuto di euro 42.880,60, sulla base dell'applicazione del Protocollo di intesa AIC/LND.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell'udienza del 20 ottobre 2021.

La società si è costituita con memoria difensiva il 23.07.2021, contestando la richiesta del calciatore e depositando una quietanza liberatoria relativa alla stagione 2019/20 in cui il calciatore dichiara di aver ricevuto l'importo dovuto di cui all'accordo economico, e chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le somme richieste

Il calciatore, nella successiva memoria di replica, disconosce l'autenticità, il contenuto, la provenienza e la sottoscrizione del documento di cui sopra prodotto dalla società, rilevando altresì la mancata allegazione da parte della società di documenti bancari comprovanti l'asserito pagamento. Viene anche depositata denuncia-querela sporta dal calciatore.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, rilevando che vi siano profili di competenza della Procura Federale

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti sospende il presente giudizio e invia il fascicolo alla Procura Federale per il seguito di competenza.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Federico GENTILE/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici il 30.06.2021 e trasmesso a mezzo del servizio postale o PEC a Calcio FOGGIA SSD arl in data 30.06.2021 il sig. GENTILE Federico, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la società Calcio FOGGIA SSD arl un accordo economico pluriennale dal 13.08.2019 al 30.06.2022. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 30.658,00 oltre indennità ex art. 94ter c.7 NOIF di euro 75.000,00, in favore del calciatore Gentile, a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

In data 9.3.2020 il Campionato è stato sospeso a causa della pandemia: il calciatore dichiara di essere creditore dell'importo lordo di euro 38.364,00 per la stagione sportiva 2019/2020 e di euro 31.697,40 per la stagione sportiva 2020/21.

Il ricorrente chiede che la società sia condannata al versamento dell'importo totale dovuto di euro 70.061,40, sulla base dell'applicazione del Protocollo di intesa AIC/LND.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell'udienza del 20 ottobre 2021.

La società si è costituita con memoria difensiva il 23.07.2021, contestando la richiesta del calciatore e depositando una quietanza liberatoria relativa alla stagione 2019/20 in cui il calciatore dichiara di aver ricevuto l'importo dovuto di cui all'accordo economico, e chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le somme richieste

Il calciatore, nella successiva memoria di replica, disconosce l'autenticità, il contenuto, la provenienza e la sottoscrizione del documento di cui sopra prodotto dalla società, rilevando altresì la mancata allegazione da parte della società di documenti bancari comprovanti l'asserito pagamento. Viene anche depositata denuncia-querela sporta dal calciatore.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, rilevando che vi siano profili di competenza della Procura Federale

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti sospende il presente giudizio e invia il fascicolo alla Procura Federale per il seguito di competenza.

Il Segretario Enrico Ciuffa Il Presidente Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 15 Novembre 2021

Il Segretario Generale Massimo Ciaccolini Il Vice Presidente Vicario Ettore Pellizzari